

Ordinanza concernente la promozione di alloggi a pigioni e prezzi moderati (Ordinanza sulla promozione dell'alloggio, OPrA)

Modifica del 28 novembre 2007

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 novembre 2003¹ sulla promozione dell'alloggio è modificata come segue:

Art. 40 Obbligo di revisione

¹ L'obbligo di revisione è disciplinato dal CO².

² Le organizzazioni mantello e le centrali di emissione sono tenute a far eseguire in ogni caso una revisione ordinaria ai sensi dell'articolo 727 CO.

³ L'Ufficio federale esige una revisione limitata di organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni, che nell'ambito dell'articolo 727a CO hanno rinunciato a una revisione. La revisione deve essere effettuata da una persona indipendente munita di un'omologazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori.

⁴ Se un'organizzazione ai sensi del capoverso 3 dispone al massimo di 30 alloggi che beneficiano dell'aiuto federale, l'Ufficio federale può autorizzare un controllo sommario del conto annuale conformemente alle disposizioni dell'Ufficio stesso, se la persona esaminante dispone delle conoscenze necessarie.

Art. 40a Controllo

¹ Le organizzazioni mantello, gli istituti di fideiussione ipotecaria e le centrali di emissione sono tenuti a:

- a. sottoporre all'Ufficio federale, per approvazione, i regolamenti che disciplinano le questioni relative all'esecuzione della LPrA;
- b. prevedere in seno ai loro organi una rappresentanza appropriata dell'Ufficio federale, nella misura in cui detti organi prendano decisioni in rapporto con la LPrA;

¹ RS 842.1

² RS 220

- c. presentare ogni anno all'Ufficio federale il loro rapporto di attività e il loro rapporto di revisione;
- d. permettere all'Ufficio federale, in ogni momento, di esaminare in modo più approfondito le loro attività.

² Nell'ambito di mandati di prestazioni, l'Ufficio federale può segnatamente obbligare le organizzazioni mantello, gli istituti di fideiussione ipotecaria e le centrali di emissione a osservare i piani contabili imposti.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

28 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz